

## TITOLO I

### **Istituzione dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che espletano funzioni tecnico-operative.**

#### Capo I

##### **Ruoli dei direttivi e dei dirigenti del soccorso**

Art. 1.

###### *Istituzione dei ruoli*

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti del soccorso:

- a) ruolo dei direttivi del soccorso;
- b) ruolo dei dirigenti del soccorso.

Art. 2.

###### *Ruolo dei direttivi del soccorso*

2. Il ruolo dei direttivi del soccorso è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice direttore del soccorso, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- b) direttore del soccorso;
- c) direttore del soccorso-vicedirigente.

Art. 3.

###### *Ruolo dei dirigenti del soccorso*

1. Il ruolo dei dirigenti del soccorso è articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) primo dirigente del soccorso;
- b) dirigente superiore del soccorso;
- c) dirigente generale del soccorso;
- d) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

###### *Dotazioni organiche*

1. La dotazione organica dei ruoli di cui all'articolo 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

2. Alla modifica delle dotazioni organiche di cui al comma 1, per assicurare la necessaria flessibilità di adeguamento e per esigenze operative e funzionali sopravvenute, si provvede, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Con decreto del Ministro dell'interno si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno.

#### Art. 5.

##### *Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti*

1. I funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1 esercitano, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, nonché le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria su fatti relativi alle proprie funzioni

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, individuate con decreto del Ministro dell'interno, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti a rilevanza esterna a cui provvedono direttamente; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi;; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento e effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore del soccorso-vicedirigente è altresì attribuito in via esclusiva il compito di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il dirigente dell'ufficio ove è assegnato.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori del soccorso, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze.

4. I dirigenti del soccorso svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

6. I dirigenti generali del soccorso svolgono gli incarichi indicati nella tabella B.

#### Art. 6.

##### *Individuazione dei posti di funzione dirigenziali*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri, i posti di funzione da conferire ai primi dirigenti del soccorso, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati i posti di funzione di particolare rilevanza da conferire ai dirigenti superiori. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro funzionario appartenente ai ruoli istituiti all'articolo 1.

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.

#### Art. 7.

#### *Accesso al ruolo dei direttivi del soccorso*

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del soccorso avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea specialistica in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione;
- e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.

3. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea specialistica e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti, con almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo dei coordinatori tecnici e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a coordinatore tecnico è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando che indice il concorso.

4. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 8.

*Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi del soccorso*

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati vice direttori del soccorso e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso strutture operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 5.
3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, una commissione presieduta dal direttore dell'Istituto superiore antincendi, nominata dal capo dipartimento, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, sostengono l'esame finale.
4. I vice direttori del soccorso che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi del soccorso con la qualifica di direttore del soccorso, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso da una commissione, presieduta dal direttore dell'Istituto superiore antincendi, nominata dal capo dipartimento.
5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. I direttori del soccorso sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 9.

*Dimissioni dal corso di formazione iniziale*

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 8 i vice direttori del soccorso che:
  - a) dichiarano di rinunciare al corso;
  - b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;
  - c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
  - d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I vice direttori del soccorso la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori del soccorso responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo .... per il personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore del soccorso.

#### Art. 10.

#### *Promozione a direttore del soccorso-vicedirigente*

1. La promozione a direttore del soccorso-vicedirigente si consegna a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore del soccorso che abbia compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

#### Art. 11.

#### *Nomina a primo dirigente del soccorso*

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del soccorso avviene con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori del soccorso-vicedirigenti con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La nomina a primo dirigente del soccorso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 12.

*Promozione alla qualifica di dirigente superiore del soccorso*

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 13.

*Percorso di carriera*

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del soccorso, i direttori del soccorso-vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto incarichi, in aree differenziate d'impiego per un periodo non inferiore ad un anno, in almeno quattro sedi diverse, di cui due nella predetta qualifica dirigenziale e due durante la permanenza nel ruolo dei direttivi del soccorso.

Art. 14.

*Nomina a dirigente generale del soccorso*

1. I dirigenti generali del soccorso sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza annuale, su designazione del Consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale del soccorso e composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da due direttori centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e da due direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con il decreto di costituzione sono individuati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di direttore centrale e l'altro titolare di una direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore del soccorso di cui al presente capo idonei alla nomina a dirigente generale del soccorso, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali del soccorso, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

Art. 15.  
*Ispettore generale capo del Corpo  
nazionale dei vigili del fuoco*

1. L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni attribuite, l'ispettore generale capo si pone in una posizione di sovraordinazione funzionale rispetto agli altri dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è nominato tra i dirigenti generali del soccorso con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, il quale sceglie tra i dirigenti indicati dalla commissione secondo le procedure di cui al successivo comma 3.
3. La commissione consultiva di cui all'articolo 14, comma 2, individua, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i dirigenti generali del soccorso ritenuti idonei alla nomina a ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in numero non superiore a tre.

Art. 16  
*Collocamento in disponibilità.*

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali e l'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.
6. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.

Art. 17.  
*Collocamento in disponibilità a domanda.*

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari

esigenze di servizio di cui all'articolo 18 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

## **Capo II - Procedimento negoziale**

Art. 18.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

2. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 1 ha la durata prevista nel decreto stesso, che può essere differenziata per gli aspetti economici rispetto a quelli giuridici.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 20 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 19.

*Delegazioni negoziali*

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

Art. 20.

*Materie di negoziazione*

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente al ruolo dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

- d) il tempo di lavoro;
- e) il congedo ordinario e straordinario;
- f) la reperibilità;
- g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- h) i permessi brevi per esigenze personali;
- i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
- l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- p) la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli.

2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

3. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, sono individuate, tra le materie concernenti gli aspetti giuridici di cui al comma 1 del presente articolo, quelle nelle quali l'amministrazione, decorso un determinato termine, fissato nel decreto stesso, dall'inizio della negoziazione, assume il potere di autonoma determinazione.

Art. 21.  
*Procedura di negoziazione*

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 18, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 19 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 19, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissidenti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero

periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Il decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione del decreto, decorso i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Nel caso in cui la Corte dei conti richieda chiarimenti o elementi integrativi, le controdeduzioni sono trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

Art. 22.  
*Accordi decentrati*

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 18, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 21, comma 1; per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali gli accordi decentrati sono conclusi esclusivamente a livello centrale. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, sono individuate, tra le materie di cui all'articolo 20 concernenti gli aspetti giuridici, quelle nelle quali l'amministrazione, decorso un determinato termine, fissato nel decreto stesso, dall'inizio della negoziazione decentrata, assume il potere di autonoma determinazione.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 18, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.